

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0219/2002

4 giugno 2002

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (5462/1/2002 – C5-0148/2002 – 2000/0213(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Luis Berenguer Fuster

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE	14

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 14 novembre 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (COM(2000) 511 - 2000/0213(COD)).

Nella seduta del 10 aprile 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per i problemi economici e monetari (5462/1/2002 - C5-0148/2002).

Nella riunione del 25 ottobre 2001 la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatore Luis Berenguer Fuster.

Nelle riunioni del 15 aprile 2002, 22 maggio 2002 e 3-4 giugno 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), José Manuel García-Margallo y Marfil (vicepresidente), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), John Purvis (vicepresidente), Luis Berenguer Fuster (relatore), (in sostituzione di Pervenche Berès); Hans Udo Bullmann, Bert Doorn (in sostituzione di Astrid Lulling), Jonathan Evans, Enrico Ferri (in sostituzione di Generoso Andria, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Lutz Goepel (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Christopher Huhne, Pierre Jonckheer (in sostituzione di Alain Lipietz), Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Thomas Mann (in sostituzione di Renato Brunetta), Ioannis Marinou, David W. Martin, Hans-Peter Mayer, Miquel Mayol i Raynal, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä (in sostituzione di Olle Schmidt), Alexander Radwan, Peter William Skinner, Ieke van den Burg (in sostituzione di Robert Goebbels) e Theresa Villiers.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 4 giugno 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (5462/1/2002 – C5-0148/2002 – 2000/0213(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5462/1/2002 – C5-0148/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 511²),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0219/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² GU C 29 del 30.1.2001, pag. 245.

Emendamento 1
Considerando 23

(23) Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la soluzione delle controversie transfrontaliere. Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri.

(23) Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la soluzione delle controversie transfrontaliere. Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri. ***Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrà tener conto del contenuto della Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, relativa ai principi applicabili agli organi responsabili della risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo.***

Motivazione

Tale testo è stato approvato in prima lettura come emendamento all'articolo 9 della proposta di direttiva. Il Consiglio ha ritenuto che la sua versione potesse essere oggetto di un considerando, ma senza introdurre alcuna modifica al riguardo. L'emendamento è dunque proposto in un considerando.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la presente direttiva ai soggetti seguenti:

a) intermediari assicurativi per i cosiddetti grandi rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE;

b) intermediari assicurativi legati all'impresa, purché effettuino le transazioni esclusivamente per il gruppo collegato;

c) persone fisiche o giuridiche che nell'ambito della propria attività professionale principale offrono come attività secondaria contratti assicurativi standardizzati, per esempio quelli per

- la copertura o il rimborso con ammortamento di un servizio ai clienti per la cui gestione abbia responsabilità illimitata un'impresa assicurativa o un istituto di credito,

- prestazioni di assistenza turistica offerte da agenzie di viaggio in veste di intermediari assicurativi;

- assicurazioni obbligatorie o di malattia per animali offerte da veterinari;

- intermediazioni assicurative offerte nell'ambito della prestazione di servizi del settore automobilistico, quali assicurazioni di responsabilità civile obbligatoria, antinfortunistica per i passeggeri e di tutela giuridica.

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la facoltà di esonerare dai requisiti della direttiva gli intermediari assicurativi di rischi professionali dato che non ne sono pregiudicati gli interessi della tutela dei consumatori.

Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 3, comma 2

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi.

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, ***purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa nel mercato in questione.***

Motivazione

Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire liberamente le condizioni specifiche per gli intermediari di Stati terzi che operano per la copertura di rischi situati nel proprio territorio. Tuttavia risulta opportuno evitare discriminazioni "al contrario", vale a dire che uno Stato membro preveda condizioni più favorevoli per un intermediario "straniero" che operi nel suo territorio, onde preservare la parità concorrenziale tra tutti gli intermediari operanti in un mercato, compresi quelli comunitari che operano in libera prestazione di servizi nel territorio, e nel contempo le disposizioni vigenti in materia di tutela degli utenti.

Emendamento 4
Articolo 2, punto 3, comma 3

Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale ***senza il fine*** di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, ***sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello*** di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione, la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

Motivazione

Il considerando 12 intende chiaramente assicurare che la direttiva non interessi coloro che forniscono informazioni quale aspetto accessorio dell'esercizio di un'attività professionale (diversa dall'intermediazione). Ma la formulazione dell'articolo 2, punto 3, terzo comma, e

punto 4, terzo comma, lascia credere che il fine per il quale vengono fornite le informazioni debba essere diverso da quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione del contratto. Questo emendamento assicura che il testo del dispositivo rispetti l'impostazione enunciata al considerando 12.

Emendamento 5
Articolo 2, punto 4, comma 3

Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale **senza il fine** di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, **sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello** di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione, la gestione di sinistri per un'impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

Motivazione

Il considerando 12 intende chiaramente assicurare che la direttiva non interessi coloro che forniscono informazioni quale aspetto accessorio dell'esercizio di un'attività professionale (diversa dall'intermediazione). Ma la formulazione dell'articolo 2, punto 3, terzo comma, e punto 4, terzo comma, lascia credere che il fine per il quale vengono fornite le informazioni debba essere diverso da quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione del contratto. Questo emendamento assicura che il testo del dispositivo rispetti l'impostazione enunciata al considerando 12.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma.
Inoltre, tale registro dovrà indicare il paese o i paesi in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Motivazione

Essendo stato soppresso l'obbligo del paese di accoglienza di ricevere la comunicazione dal paese di origine (art. 5), si deve specificare nel registro del paese di origine l'elenco dei paesi in cui si opera.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 3, comma 2

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati dal registro. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa con ogni mezzo appropriato lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati dal registro. ***La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente.*** Ove necessario, lo Stato membro di origine informa con ogni mezzo appropriato lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

Motivazione

La revisione triennale era stata approvata dal Parlamento in prima lettura, ma non ripresa dal Consiglio. Per raggiungere un compromesso con il Consiglio, si propone di delegare alle autorità competenti la decisione relativa alla periodicità di tale revisione.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri possono consentire ***nei casi di cui all'***articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi ***collegati***.

Gli Stati membri possono consentire, ***in conformità delle disposizioni dell'***articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi.

Motivazione

L'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, in coerenza con l'articolo 3, consente che sia l'impresa d'assicurazione a verificare i requisiti in materia di cognizioni e capacità di tutti gli intermediari, compresi gli intermediari assicurativi collegati.

L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, limita al contrario la possibilità di verifica dell'onorabilità da parte delle imprese di assicurazioni solo agli intermediari assicurativi collegati, in contraddizione con quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 3, sopra citati.

Emendamento 9
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che, anteriormente al mese di settembre 2000, esercitavano un'attività di intermediazione, erano iscritti in un registro e possedevano un livello di cognizioni e capacità analogo a quello richiesto dalla presente direttiva, siano automaticamente iscritti nell'istituendo registro.

Motivazione

Questa disposizione riguarderebbe gli intermediari assicurativi e riassicurativi che, al momento della presentazione della proposta di direttiva, erano già registrati e possedevano un livello di cognizioni analogo a quello previsto dalla proposta. Queste persone verrebbero automaticamente iscritte nel registro che il loro Stato membro istituirà sulla base della direttiva.

Emendamento 10
Articolo 9

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi.

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, ***in particolare le associazioni di consumatori***, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi. ***In ogni caso, si dovrà prevedere la risposta da dare ai ricorsi.***

Motivazione

Si tratta di stabilire criteri per il meccanismo relativo ai ricorsi.

Emendamento 11
Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii)

ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica ***altresì al*** consumatore la denominazione di tali imprese, ovvero

ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica, ***su richiesta del*** consumatore, la denominazione di tali imprese, ovvero

iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale. In tal caso, egli comunica **altresì al** consumatore la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale. In tal caso, egli comunica, **su richiesta del** consumatore, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

Motivazione

I nomi delle imprese devono essere forniti secondo quanto previsto, salvo richiesta del consumatore che, in ogni caso, dovrà essere informato di tale possibilità.

Emendamento 12

Articolo 11, lettera e) bis (nuova)

e bis) Nei casi in cui si preveda che determinate informazioni debbano essere fornite soltanto su richiesta del consumatore, quest'ultimo dovrà essere informato del suo diritto di richiedere tali informazioni.

Motivazione

I nomi delle imprese devono essere forniti secondo quanto previsto, salvo richiesta del consumatore che, in ogni caso, dovrà essere informato di tale possibilità.

Emendamento 13

Articolo 11, paragrafo 2

2. Nel caso in cui l'intermediario assicurativo comunichi al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato che gli consenta di **raccomandare un** contratto assicurativo **rispondente alle** esigenze **del** consumatore.

2. Nel caso in cui l'intermediario assicurativo comunichi al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato che gli consenta di **fornire suggerimenti in merito al** contratto assicurativo **adatto sulla base del principio del “miglior consiglio” e in modo da soddisfare le** esigenze **indicate dal** consumatore.

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2, approvato in prima lettura.

Emendamento 14
Articolo 12, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 11 può essere fornita verbalmente a richiesta del consumatore o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. ***In tali casi, l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.***

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 11 può essere fornita verbalmente a richiesta del consumatore o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio.

Motivazione

Il consumatore deve avere il diritto di poter rinunciare a informazioni per iscritto.

Purché su richiesta del consumatore, l'obbligo di consegnare le informazioni pertinenti anche per iscritto (per esempio su carta) rappresenterebbe un maggiore onere amministrativo più che maggiore tutela dei consumatori.

MOTIVAZIONE

Contenuto e contesto della proposta della Commissione

La proposta di direttiva stabilisce un quadro legislativo volto ad assicurare un elevato livello di professionalità e di competenza tra gli intermediari assicurativi. L'esistenza di un sistema di registrazione unica per gli intermediari faciliterà le attività transfrontaliere in termini di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. La proposta garantisce altresì un elevato livello di protezione degli interessi dei consumatori.

L'obiettivo della proposta è garantire che tutte le persone (fisiche e giuridiche) che avviano ed esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano registrate da una autorità competente in base a un insieme minimo di requisiti professionali, tra i quali: l'essere in possesso di cognizioni e attitudini professionali adeguate, la copertura di un'assicurazione della responsabilità professionale o di una garanzia equivalente, sufficiente capacità finanziaria ed onorabilità, nonché non essere state dichiarate fallite in passato.

La proposta costituisce un'azione prioritaria del Piano d'Azione per i Servizi Finanziari della Commissione, volto a creare un mercato finanziario integrato nell'Unione europea entro la fine del 2005.

Valutazione critica della posizione comune - Approccio del relatore

Il 14 novembre 2001, il Parlamento ha approvato la proposta in prima lettura modificandola in alcune aree. Su 50 emendamenti approvati, 20 sono stati pienamente o parzialmente appoggiati dalla Commissione.

La posizione comune approvata dal Consiglio segue in gran parte la linea adottata dal Parlamento europeo in prima lettura, integrando tutti gli emendamenti, salvo uno, appoggiati dalla Commissione, e tenendo presenti altri due emendamenti.

E' particolarmente gratificante che molti emendamenti fra i più importanti siano stati accettati dal Consiglio, segnatamente quelli relativi al campo di applicazione della direttiva e alle definizioni. Il relatore si compiace particolarmente per l'inclusione del concetto di "intermediatore assicurativo collegato" (articolo 2, par. 7) che risponde ampiamente alle preoccupazioni del Parlamento.

Altresì, le disposizioni essenziali relative alla registrazione (articolo 3) ed i requisiti professionali (articolo 4) sono ampiamente conformi alla posizione approvata dal Parlamento in prima lettura.

Tuttavia, si riscontra un certo numero di aree in cui il relatore non è completamente soddisfatto rispetto alla posizione comune e pertanto propone emendamenti.

Tali emendamenti riguardano, *inter alia*, le modalità dell'informazione (articolo 11 - prima lettura, emendamenti nn. 38 e 39) e le informazioni sui ricorsi (articolo 8 - prima lettura, emendamento n. 35). Tali emendamenti sono descritti ulteriormente nelle rispettive motivazioni.

Conclusione

Come precedentemente indicato, il relatore appoggia, in termini generali, la posizione comune del Consiglio che è prossima alla posizione del Parlamento in prima lettura. In uno spirito di compromesso, e per garantire un accordo rapido, egli ha solamente ripresentato emendamenti a un numero limitato dei molti punti trattati dal Parlamento in prima lettura, che *non* sono stati inclusi nella posizione comune.

Il relatore auspica pertanto che il Consiglio possa accettare il numero ridotto di emendamenti ripresentati in seconda lettura, in modo che si possa pervenire rapidamente a un accordo ed evitare una pesante procedura di conciliazione e una terza lettura.